



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014 (08.05)
(OR. en)**

8517/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0302 (COD)**

**CODEC 1002
TRANS 198
MAR 70
PE 243**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Corien WORTMANN-KOOL (PPE, NL), ha presentato, a nome della Commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di direttiva summenzionata. La relazione conteneva 14 emendamenti (emendamenti 1-14) alla proposta.

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 aprile 2014, la plenaria ha adottato i 14 emendamenti alla proposta di direttiva. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0622),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0266/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0145/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) **Il mantenimento di due serie diverse di norme, quelle relative al rilascio dei certificati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative certificato dell'Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza e la certezza del diritto.**

Emendamento

(4) **Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. La certezza del diritto non è pertanto garantita, e ciò ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.**

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili all'interno dell'Unione.

Emendamento

(6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative **nello sviluppo e** nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili all'interno dell'Unione. **Nel 2013, i servizi della Commissione e la CCNR hanno firmato un accordo amministrativo per rafforzare la loro cooperazione, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. In questo ambito, si è convenuto di istituire un comitato (il comitato per l'elaborazione di norme tecniche europee, CESTE) che avrà il compito di elaborare norme tecniche in materia di navigazione interna alle quali potranno fare riferimento l'Unione e la CCNR nelle rispettive normative.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno rilasciare il certificato dell'Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. **È opportuno che** le autorità competenti degli Stati membri **siano** abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni supplementari per verificare che lo stato dell'imbarcazione sia conforme ai requisiti dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna.

Emendamento

(15) È opportuno rilasciare il certificato dell'Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. Le autorità competenti degli Stati membri **saranno** abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni supplementari per verificare che lo stato dell'imbarcazione sia conforme ai requisiti dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per **motivi** di sicurezza della navigazione interna e **di** equivalenza dei certificati, è **necessario** tenere conto delle **modifiche apportate ai requisiti tecnici**. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti *a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* per **adeguare gli** allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi intervenuti **nel settore** grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR. **È particolarmente importante che** durante i lavori preparatori la Commissione **svolga** adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione **deve** provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti

Emendamento

(21) Per **garantire un livello elevato** di sicurezza **ed efficienza** della navigazione interna e **mantenere l'**equivalenza dei certificati **di navigazione interna**, è **opportuno** tenere **aggiornati i requisiti tecnici stabiliti negli allegati della presente direttiva onde tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e delle norme tecniche in materia di navigazione interna**. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* per **quanto riguarda l'adeguamento degli** allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi **e agli aggiornamenti delle norme tecniche** intervenuti grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR. Durante i lavori preparatori, la Commissione **dovrebbe svolgere, in**

pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

maniera aperta e trasparente, adeguate consultazioni *con tutti i pertinenti soggetti interessati*, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La Commissione dovrebbe adottare in particolare atti delegati al fine di introdurre requisiti tecnici per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) onde consentire una circolazione efficiente e sicura di tali navi sulle vie navigabili interne.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Al fine di garantire un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure da essa introdotte e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna **possono essere** rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri.

Emendamento

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna **sono** rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento

6. La Commissione pubblica **per la prima volta entro il ...**⁺, e aggiorna, l'elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

⁺ **GU: si prega di inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2017, atti delegati conformemente all'articolo 24 concernenti l'introduzione, al capo 19 ter bis dell'allegato II, di disposizioni particolari per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL).

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data dell'entrata in vigore della direttiva].**

Emendamento

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

*** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. **Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto trasmessa loro dalla Commissione. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono prorogare tale termine di due mesi.**

Emendamento

5. **L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Riesame

La Commissione presenta, entro il ...* e, successivamente, ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei requisiti tecnici e lo sviluppo di norme tecniche per la navigazione interna. La relazione riesamina inoltre i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a semplificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento nella definizione di norme alle quali possano fare riferimento gli atti giuridici dell'Unione.

**** OJ: si prega di inserire la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Allegato II – Capo 19 ter bis – titolo e intestazione (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 19 ter bis

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE
NAVI ALIMENTATE A GAS
NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
(Senza oggetto)***